



**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO**  
**Presidenza**

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, n. 1  
52100 AREZZO  
Tel. 0575/1738615-630  
Fax 0575/1738629  
e-mail: [presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it)

Prot. n. 672 M\_DG  
Codice Tribunale 05100202201  
Allegato: 1


Arezzo, 9 marzo 2012

**OGGETTO: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo – Tribunale di Arezzo –  
Convenzione sui criteri di liquidazione dei compensi.**

- A Tutti i magistrati  
SEDE  
SEZIONI DISTACCATE
- A Tutte le Cancellerie  
SEDE
- Alle Sezioni Distaccate di  
MONTEVARCHI e  
SANSEPOLCRO
- Al Signor Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di  
AREZZO
- 

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della Convenzione sui criteri di liquidazione dei compensi sottoscritta in data odierna con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Cordiali saluti.



Il Presidente del Tribunale  
(Dott. Dario CENTONZE)

## CONVENZIONE SUI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

TRA

Il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO**, in persona del suo  
Presidente Avv. Piero Melani Graverini

e

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO**, in persona del suo Presidente Dott. Dario  
Centonze;

### PREMESSO

- che a seguito dell'abrogazione delle Tariffe Professionali operata dall'art. 9 D.Lgs. n. 1/2012 e in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che dovrà determinare i parametri per la liquidazione dei compensi si rende necessario affrontare la tematica relativa alle modalità operative conseguenti all'individuazione di una soluzione condivisa;
- che è emersa la possibilità, in conformità a quanto già adottato da altri Tribunali e Corti di Appello e alle indicazioni del C.N.F., nonché alla risposta del Ministro della Giustizia, Prof. Paola Severino, all'interrogazione presentata dall'On. Capano, di far riferimento, nelle more, alla prassi e alle consuetudini adottate in materia, continuando a venire in rilievo, in mancanza degli usi, le Tariffe come criterio equitativo residuale per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, 2° comma c.c.;
- che, infatti il Ministro ha dichiarato che, in base alle disposizioni di cui all'art. 2233 c.c. *"si potrebbe formare in ambito nazionale un uso normativo fondato sulla*



*spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle Tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'art. 9 D. Lgs.n. 1/2012. In mancanza di usi normativi il Giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'art. 2233 c.c. e, in tal caso, le Tariffe abrogate potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione”;*

**Tutto questo premesso,**

**Si conviene**

**ART. 1**

**1.1** In attesa della emanazione dei Decreti Ministeriali e della preannunciata disposizione legislativa che dovrebbe regolare il periodo transitorio di adottare i seguenti criteri:


- **Ricorsi per decreto ingiuntivo**
- **Procedimento per convalida di sfratto**
- **Pignoramento presso terzi**

Il riferimento alle tabelle dei compensi concordate con il Tribunale quale criterio ricognitivo della congruità del compenso in base agli usi ex art. 2225 c.c.

- **Atto di precetto**

Quantificazione del compenso, in mancanza di usi normativi in materia, in base al criterio residuale previsto dall'art. 2233 c.c. con rilievo delle tariffe abrogate come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione di avvocato.

Comunque con la prospettazione di due soluzioni in via alternativa:



A) Richiesta dell'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione: *“oltre ai compensi successivi da determinare in base all'emanando D.M. di cui all'art. 9 co. 2 D.L. n. 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto”*;

B) Indicazione degli importi corrispondenti ai parametri contenuti nelle Tariffe abrogate, con l'aggiunta della seguente espressione *“con espressa riserva di adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'art. 9 co. 2 D.L. n. 1/2012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti”*.

- **Nota spese giudiziale civile**


- La quantificazione del compenso, in mancanza di usi normativi in materia, sarà determinata in base al criterio residuale previsto dall'art. 2233 c.c. e dunque verranno in rilievo, come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione di avvocato, i parametri contenuti nella Tariffa professionale di cui al D.M. n. 127/2004;

- Si precisa inoltre che l'art. 9 del D.Lgs. 1/2012 viene ritenuto applicabile ai contratti di opera professionale stipulati dall'avvocato successivamente all'entrata in vigore della norma e pertanto in riferimento all'attività riconducibile ai conferimenti di incarico o comunque ai processi iniziati in precedenza troveranno applicazione le Tariffe di cui al D.M. n. 127/2004

## ART. 2

2.1 Nella materia Penale, specie con riferimento al gratuito patrocinio a spese dello Stato:

- **Per le prestazioni professionali effettuate sino al 23.01.2012**, si applicheranno le tabelle già vigenti e pertanto il difensore richiederà la liquidazione redigendo la nota

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. J. ...' followed by a stylized name.

spese secondo la Tariffa professionale applicabile e con indicazione dei minimi e dei massimi;

- **Per le prestazioni professionali successive al 23.01.2012** il Tribunale attenderà le preannunciate disposizioni governative sospendendo la liquidazione dei compensi con riferimento al gratuito patrocinio;
- **Per la liquidazione dei compensi in favore della parte civile**, verrà ritenuto criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione di avvocato il riferimento ai parametri contenuti nella Tariffa abrogata.

Arezzo, li..... **9 MAR. 2012**

**Dott. Dario Centonze**  
**Presidente del Tribunale Ordinario di Arezzo**

**Avv. Piero Melani Graverini**  
**Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo**